

XVI LEGISLATURA

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
MERCLEDÌ 16 MAGGIO 2012

314^a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
GIULIANO

Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Martone e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.
La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(3249) Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si passa all'esame degli emendamenti dell'articolo 8.

L'emendamento 8.1, dopo il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è oggetto di positiva dichiarazione di voto del senatore MAZZATORTA (LNP), il quale mette in luce l'eccessiva genericità della formulazione e la conseguente discrezionalità ricadente in capo ai giudici nell'ambito del contenzioso.

Presente il prescritto numero di senatori, posto in votazione congiuntamente all'identico emendamento 8.2, non è approvato.

Gli emendamenti 8.3, 8.7, 8.10, 8.11, 8.12, 8.14, 8.15, 8.16 e 8.18 risultano decaduti per assenza dei rispettivi proponenti.

L'emendamento 8.19, sul quale si pronunciano in senso contrario i RELATORI e il vice ministro MARTONE, posto ai voti, non è accolto.

L'emendamento 8.22 è ritirato dal proponente, senatore FASANO (PdL).

L'emendamento 8.23 risulta decaduto per assenza del presentatore, così come i subemendamenti 8.100/1 e 8.100/2.

Il relatore CASTRO (PdL), in relazione ai subemendamenti 8.100/3 e 8.100/4, ne apprezza le finalità e ne propone l'accantonamento allo scopo di pervenire ad una riformulazione di sintesi.

La Commissione concorda.

Si procede quindi all'esame del subemendamento 8.100/5, sul quale è reso parere contrario dei

RELATORI e del rappresentante del GOVERNO e che, dopo una favorevole dichiarazione di voto del senatore MAZZATORTA (LNP), posto ai voti, non è approvato.

L'emendamento 8.100 è accantonato, in ragione dell'avvenuto accantonamento dei precedenti subemendamenti 8.100/3 e 8.100/4.

L'emendamento 8.26 è dichiarato decaduto, in considerazione dell'assenza del proponente.

La senatrice GHEDINI (PD) ritira l'emendamento 8.51.

L'emendamento 8.31, sul quale i RELATORI e il rappresentante del GOVERNO si rimettono alla

Commissione, è oggetto di dichiarazione di voto favorevole del senatore MAZZATORTA (LNP), che ne mette in luce l'intento di favorire una maggior certezza del diritto.

Posto ai voti, l'emendamento 8.31 è approvato.

Gli emendamenti 8.32 e 8.33 sono dichiarati decaduti, a causa dell'assenza dei rispettivi presentatori.

L'emendamento 8.37, contrari i RELATORI e il vice ministro MARTONE, dopo positiva dichiarazione di voto del senatore MAZZATORTA (LNP), posto in votazione, non è accolto.

Gli emendamenti 8.39 e 8.41 sono accantonati, in relazione alla necessità di una riformulazione che tenga conto delle modifiche preannunciate sull'emendamento 8.100.

Gli emendamenti 8.40 e 8.44 sono dichiarati decaduti, in assenza dei rispettivi firmatari.

L'emendamento 8.43, acquisita la contrarietà dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, risulta non accolto.

L'emendamento 8.48, anche in considerazione del contrario parere della 5^a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è ritirato dal senatore ROILO (PD), che ne trasforma i contenuti in un ordine del giorno G/3249/4/11 (pubblicato in allegato al resoconto), che è approvato dalla Commissione.

La senatrice Cristina DE LUCA (Per il Terzo Polo: APl-FLI) ritira l'emendamento 8.50, preannunciando un ordine del giorno in materia.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 9.

Gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.7, 9.9, 9.10, 9.12, 9.14, 9.18 e 9.19 sono dichiarati decaduti, per assenza dei rispettivi proponenti.

L'emendamento 9.3, contrari i RELATORI e il vice ministro MARTONE, viene messo in votazione e risulta non approvato.

L'emendamento 9.13, sul quale sono di contrario avviso i RELATORI e il rappresentante del GOVERNO, è oggetto di favorevole dichiarazione di voto della senatrice CARLINO (IdV), la quale rileva l'aderenza dell'emendamento ai principi costituzionali di tutela del lavoratore, atteso che consente la trasformazione del rapporto anche in lavoro subordinato, evitando la forzatura giuridica di un inquadramento nell'ambito delle collaborazioni coordinate e continuative.

Posto ai voti, l'emendamento 9.13 non è accolto.

La senatrice Cristina DE LUCA (Per il Terzo Polo: APl-FLI) ritira l'emendamento 9.17.

Il subemendamento 9.100/2, sul quale è reso contrario parere da parte dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è oggetto di dichiarazione di voto favorevole della senatrice CARLINO (IdV), la quale contestualmente preannuncia voto favorevole anche sui successivi subemendamenti 9.100/4, 9.100/6, 9.100/8 e 9.100/9.

Il subemendamento 9.100/2 è quindi posto ai voti e non risulta accolto.

Con successive distinte votazioni, previa espressione di contrario parere da parte dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione non accoglie i subemendamenti 9.100/3, 9.100/4, 9.100/5, 9.100/6 e, previa favorevole dichiarazione di voto del senatore MAZZATORTA (LNP), respinge anche il subemendamento 9.100/7.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 9.100/8 e 9.100/9 risultano non approvati.

In relazione alla necessità di un approfondimento sulla definitiva formulazione del testo, i proponenti chiedono l'accantonamento dei subemendamenti 9.100/10, 9.100/11, 9.100/12 e 9.100/13. La Commissione conviene, conseguentemente, di accantonare anche l'emendamento 9.100.

Gli emendamenti 9.25 e 9.27, contrari i RELATORI e il vice ministro MARTONE, sono posti separatamente in votazione e risultano non approvati.

L'emendamento 9.30, previo contrario parere dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, dopo una favorevole dichiarazione di voto del senatore MAZZATORTA (LNP), posto ai voti, non è accolto.

Gli identici emendamenti 9.39 e 9.51 decadono, in assenza dei proponenti.

L'emendamento 9.48, contrari i RELATORI e il rappresentante del GOVERNO, posto in votazione, non è accolto.

L'emendamento 9.50, posto in votazione con il parere contrario dei RELATORI del rappresentante del GOVERNO, risulta non accolto.

I RELATORI prospettano l'utilità di un accantonamento degli emendamenti 9.41 e 9.58, ai fini di un miglior coordinamento con le restanti proposte emendative.

La Commissione conviene.

Si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 10.

In ragione dell'assenza del presentatore, è dichiarato decaduto l'emendamento 10.1.

Previo parere contrario dei RELATORI e del vice ministro MARTONE, dopo dichiarazione di voto favorevole della senatrice CARLINO (*IdV*), la Commissione procede alla votazione dell'emendamento 10.3, che non è accolto.

L'emendamento 10.6, del quale i RELATORI e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro, è oggetto di favorevole dichiarazione di voto da parte della senatrice GHEDINI (*PD*), la quale evidenzia l'intento di evitare un utilizzo abusivo della figura contrattuale a danno di lavoratori solo figurativamente cointeressati alla gestione d'impresa.

A tali considerazioni si associa il senatore PASSONI (*PD*), che paventa il rischio concreto di riprovevoli prassi di sfruttamento del lavoro.

Il senatore SCARABOSIO (*PdL*) invita ad individuare un discrimine oggettivo tra le fattispecie di utilità sociale, ad esempio legate alla successione generazionale nelle imprese, e quelle di abuso.

Il senatore ICHINO (*PD*) conferma l'esistenza di rischi di utilizzo distorto dello strumento, ancorché più nella forma di danno economico al lavoratore che non in una forma di precarizzazione occulta del rapporto di lavoro.

In relazione alle problematiche evidenziate è disposto l'accantonamento dell'emendamento 10.6.

L'emendamento 10.7 (testo corretto), posto ai voti con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, risulta non accolto.

L'emendamento 10.8, sul quale è reso favorevole parere da parte dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è accolto in un testo corretto, pubblicato in allegato al resoconto.

In considerazione dei precedenti accantonamenti, la Commissione dispone altresì l'accantonamento dell'emendamento 10.100.

L'emendamento 10.0.1 è dichiarato decaduto, per assenza dei proponenti.

In considerazione dei precedenti accantonamenti, la senatrice GHEDINI (*PD*) propone l'accantonamento dell'emendamento 10.0.2. La Commissione conviene.

Si passa alla trattazione degli emendamenti all'articolo 11.

Gli emendamenti 11.1, 11.3, 11.4 e 11.5 nonché i subemendamenti 11.100/1, 11.100/3, 11.100/4, 11.100/8, 11.100/10, 11.100/11 e 11.100/12 sono dichiarati decaduti, per assenza dei relativi proponenti.

I subemendamenti 11.100/2 e 11.100/5, contrari i RELATORI e il rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, risultano non accolti.

Gli ulteriori subemendamenti 11.100/6, 11.100/12 e 11.100/13 decadono, per assenza del proponente.

I subemendamenti 11.100/7 e 11.100/9 vengono accantonati.

Conseguentemente è disposto l'accantonamento dell'emendamento 11.100.

Il relatore CASTRO (*PdL*) evidenzia come siano giunte, sul tema dell'utilizzo dei cosiddetti "voucher" solo nelle imprese agricole di minori dimensioni, indicazioni di segno negativo da parte del Dicastero delle politiche agricole. Invita quindi il Governo ad una sintesi sul punto, affinché la Commissione consegua un avviso unitario dell'Esecutivo.

Il vice ministro MARTONE, a nome del suo Dicastero, conferma la posizione espressa nell'articolo 11 del disegno di legge e parzialmente corretta con l'emendamento 11.100 dei relatori.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

ORDINE DEL GIORNO E EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 3249

G/3249/4/11

ROILO, ADRAGNA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Disposizioni urgenti in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»,

premesso che:

l'articolo 2116 del codice civile garantisce ai lavoratori subordinati il cosiddetto "automatismo" delle prestazioni previdenziali, intendendosi per tale il diritto del prestatore di lavoro ad accedere alla pensione anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi previdenziali; tale norma stabilisce, in particolare, che nei casi in cui gli enti di previdenza, per mancata o irregolare contribuzione, non siano tenuti a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore divenga direttamente responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro; impegna il Governo:

a promuovere o sostenere ogni iniziativa legislativa orientata ad estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 2116 del codice civile ai collaboratori iscritti alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 marzo 1995, n.335, a condizione che essi operino in regime di monocommittenza e non siano titolari dell'obbligazione contributiva.

10.8 (testo corretto)

GHEDINI, PASSONI, SANNA, CABRAS, SCANU, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, DONAGGIO, PINOTTI, BARBOLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati certificati ai sensi dell'articolo 75 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 2012

315^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GIULIANO

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Giarda, il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Martone e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE REFERENTE

(3249) Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore **CASTRO** (*PdL*) comunica che è stato raggiunto un ampio consenso in ordine ad alcuni tra gli emendamenti accantonati.

Il senatore **ROILO** (*PD*) presenta un testo 2 dell'emendamento 3.74 (pubblicato in allegato al resoconto). Presente il prescritto numero di senatori, l'emendamento 3.74 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati all'articolo 8.

Il senatore **ROILO** (*PD*) fa proprio il subemendamento 8.100/3 e ne propone una riformulazione. La Commissione approva il subemendamento 8.100/3 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, su cui il Governo e i relatori hanno espresso parere favorevole.

Restano quindi assorbiti il subemendamento 8.100/4 e gli emendamenti 8.100, 8.39 e 8.41.

Il relatore **TREU** (*PD*) segnala che è stato raggiunto un ampio consenso politico anche in ordine all'emendamento 9.100, di cui presenta un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto.

Si passa dunque all'esame dei subemendamenti a tale emendamento accantonati durante la seduta antimeridiana.

Il senatore **PASSONI** (*PD*), nel sottolineare la necessità di mantenere una simmetria, quanto alla retribuzione, tra la regolamentazione dei co.co.pro. e delle cosiddette partite Iva, a nome del proprio Gruppo, propone di trasformare in ordine del giorno il subemendamento 9.100/10.

Il relatore **CASTRO** (*PdL*), pur condividendo la necessità di implementare forme di monitoraggio quanto all'utilizzo delle forme di lavoro autonomo e dichiarandosi dunque disposto ad accogliere un ordine del giorno formulato nei termini richiamati dal senatore Passoni, rileva tuttavia la diversità tra il contenuto dell'articolo 8 e quello dell'articolo 9 del disegno di legge, relativi, rispettivamente, all'istituto del compenso minimo e a quello del compenso massimo.

Il senatore **ICHINO** (*PD*) precisa che le due diverse soglie previste agli articoli 8 e 9 rilevano in riferimento al regime dell'onere della prova.

Il senatore **NEROZZI** (*PD*) sottolinea che sono certamente conformi allo spirito della riforma la valutazione ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni introdotte dal disegno di legge.

Il senatore **ROILO** (*PD*) ritira i subemendamenti 9.100/10, 9.100/11 e 9.100/13, di cui trasfonde il contenuto nell'ordine del giorno G/3249/6/11, pubblicato in allegato al resoconto, che è approvato dalla Commissione.

La senatrice **CARLINO** (*IdV*) ritira il subemendamento 9.100/12.
Con il parere favorevole del GOVERNO, è poi approvato l'emendamento 9.100 (testo 2).

Il senatore **SCARABOSIO** (*PdL*) ritira, infine, gli emendamenti 9.41 e 9.58.

Il **PRESIDENTE** esprime apprezzamento circa le istanze emerse dal dibattito, ricordando la comune determinazione a terminare in tempi brevi l'esame in sede referente.

Il senatore **PASSONI** (*PD*), a nome del suo Gruppo, ribadisce la necessità di concludere entro la giornata di domani i lavori della Commissione.

Secondo la senatrice **SPADONI URBANI** (*PdL*) la celerità nell'esame del provvedimento deve comunque essere accompagnata da un adeguato approfondimento delle singole disposizioni.

Il senatore **CASTRO** (*PdL*) sottolinea che l'approvazione in tempi celeri della riforma costituisce un impegno politico di assoluto rilievo per il proprio Gruppo.

Si prosegue quindi con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Sono dichiarati decaduti, per assenza dei proponenti, gli emendamenti 11.9, 11.12, 11.13, 11.14, 11.24, 11.26, 11.27, 11.28, 11.30, 11.31, 11.33 e 11.0.4.

La senatrice **SBARBATI** (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) ritira l'emendamento 11.17.

Con separate votazioni, previo parere contrario espresso dai relatori e dal rappresentante del Governo, non sono approvati gli emendamenti 11.7, 11.15, 11.16, 11.19, 11.01, 11.0.2 e 11.0.3. È respinto altresì, previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice Carlino e parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 11.18.

Sono invece accantonati gli emendamenti 11.20 e 11.35.

Si passa alle proposte modificative riferite all'articolo 12.

La Commissione non approva l'emendamento 12.1, su cui la senatrice Carlino è intervenuta per dichiarazione di voto favorevole, e in relazione al quale i Relatori ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

Il relatore **TREU** (*PD*) preannuncia una riformulazione da parte del Governo dell'emendamento 12.1000, già diretto a ripristinare un equilibrio tra le competenze costituzionalmente determinate. Richiama tuttavia l'attenzione della Commissione sulle criticità sottese all'approvazione della lettera *d*) del punto 1 dell'emendamento 12.1000, con riferimento all'inciso "non assoluta gratuità del tirocinio".

La senatrice **GHEDINI** (*PD*), a nome del proprio Gruppo, pur dando atto al Governo di aver tenuto conto delle osservazioni delle Regioni, rileva ulteriori criticità nel testo dell'emendamento 12.1000, ritenendone dunque necessaria una riformulazione.

La senatrice **POLI BORTONE** (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) si dichiara favorevole all'accoglimento dell'emendamento 12.1000, segnalando una significativa analogia con le proposte di modifica da lei stessa avanzate in materia di apprendistato, in particolare con l'emendamento 5.41.

Il senatore **CASTRO** (*PdL*), anche a nome dell'altro relatore Treu, si dichiara favorevole a trasfondere i contenuti dell'emendamento 5.41 nell'ordine del giorno G/3249/5/11, pubblicato in allegato al resoconto.

Il vice ministro MARTONE dichiara di non opporsi alla presentazione di un ordine del giorno di tale contenuto. Recependo le risultanze del dibattito, si dichiara inoltre disponibile a riformulare l'emendamento 12.1000 attraverso la soppressione dell'inciso che prevede la "non assoluta gratuità" del tirocinio.

L'ordine del giorno G/3249/5/11, posto ai voti, è approvato.

La senatrice **SBARBATI** (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) osserva che l'emendamento 12.1000 contribuisce a migliorare il testo dell'articolo 12, ancorché sia caratterizzato da criteri direttivi che le paiono eccessivamente indeterminati.

La senatrice **BUGNANO** (*IdV*) si associa, rilevando altresì la necessità di coordinare la lettera *d*) del punto 1 dell'emendamento 12.1000 con quanto disposto, in tema di misure sanzionatorie, dal punto 2 della stessa proposta emendativa.

Anche il senatore **Massimo GARAVAGLIA** (*LNP*) critica l'incongruenza tra il punto 1 e il punto 2 dell'emendamento 12.1000.

Il vice ministro MARTONE osserva che il Governo, nell'individuare i criteri di cui all'emendamento 12.1000, si è attenuto al rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite. Conferma, inoltre, che un'esatta determinazione dell'indennità spettante al tirocinante sarà possibile soltanto all'esito di una interlocuzione con le Regioni, in sede di conferenza Stato-Regioni.

In proposito, il senatore **NEROZZI** (*PD*) sottolinea l'opportunità di favorire un accordo in sede decentrata.

Il vice ministro MARTONE presenta quindi una riformulazione dell'emendamento 12.1000, pubblicata in allegato al resoconto.

Il senatore **ROILO** (*PD*) ritira quindi i subemendamenti 12.1000/1, 12.1000/3, 12.1000/6 e 12.1000/9, mentre la senatrice **POLI BORTONE** (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) ritira il subemendamento a sua firma 12.1000/7.

Posti separatamente in votazione, previa espressione di parere contrario da parte dei relatori e del rappresentante del Governo, sono invece respinti i subemendamenti 12.1000/2, 12.1000/4, 12.1000/8, 12.1000/11, 12.1000/12 e 12.1000/13, fatti propri dal senatore Massimo Garavaglia, nonché il subemendamento 12.1000/5, pure fatto proprio dal senatore **Massimo GARAVAGLIA** (*LNP*) che interviene altresì per dichiarazione di voto favorevole.

È quindi posto ai voti il subemendamento 12.1000/10, a cui aggiunge la firma il senatore Massimo Garavaglia e del quale i RELATORI ed il rappresentate del GOVERNO invitano al ritiro.

Previo dichiarazione di voto favorevole della senatrice **SPADONI URBANI** (*PdL*), che sottolinea come la proposta emendativa sia diretta a parificare le sanzioni previste dall'articolo 12 a quelle proposte dai relatori in tema di *job on call*, il subemendamento 12.1000/10 è respinto.

È quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 12.1000 (testo 2). Restano conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti 12.5, 12.6, 12.8, 12.9, 12.11, 12.13, 12.14, 12.15 e 12.16.

Previo dichiarazione di voto favorevole della senatrice **CARLINO** (*IdV*) e parere contrario dei RELATORI e dei rappresentanti del GOVERNO, la Commissione respinge, infine, con separate votazioni, gli emendamenti 12.0.1, 12.0.3, 12.0.4 e 12.0.5.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 15,10.

L'emendamento 13.1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Sull'emendamento 13.2 esprimono parere contrario i RELATORI e il vice ministro MARTONE. Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 13.2 interviene il senatore MAZZATORTA (LNP), il quale osserva che le disposizioni recate dall'articolo 13 del disegno di legge in titolo innovano in maniera incongrua una disciplina già ben definita ed equilibrata.

L'emendamento 13.2, messo in votazione, è quindi respinto, mentre l'emendamento 13.3 è dichiarato decaduto, per assenza del proponente.

I RELATORI e il vice ministro MARTONE esprimono parere contrario sull'emendamento 13.4. La senatrice CARLINO (IdV) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento, teso ad assicurare ai lavoratori interessati a provvedimenti di licenziamento individuale tempi adeguati per il ricorso.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 13.4.

Sull'emendamento 13.6 si esprimono in senso contrario i RELATORI e il GOVERNO.

La senatrice BUGNANO (IdV), annunciando il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 13.6, considera improvvida e lesiva degli interessi dei lavoratori l'introduzione dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione, in considerazione della scarsa efficacia finora dimostrata da tale strumento.

Posto in votazione, l'emendamento 13.6 è respinto.

I RELATORI e il rappresentante del GOVERNO invitano i proponenti al ritiro dell'emendamento 13.9.

La senatrice POLI BORTONE (CN: GS-SI-PID-IB-FI) insiste per la votazione, rilevando come l'emendamento abbia la finalità di impedire ai lavoratori licenziati di trovarsi in una situazione di oggettivo svantaggio.

L'emendamento 13.9, posto ai voti, è respinto.

Sull'emendamento 13.10 il parere dei RELATORI e del GOVERNO è contrario.

La senatrice BUGNANO (IdV) fa presente che l'emendamento, riprendendo un'analogia disposizione del codice di procedura civile, è volto ad attribuire un'adeguata chiarezza al procedimento.

Posto in votazione, l'emendamento 13.10 non è accolto.

Viene quindi respinto, con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 13.11, mentre gli emendamenti 13.12 e 13.13 sono dichiarati decaduti, per assenza dei rispettivi presentatori.

In esito a successive e distinte votazioni, risultano respinti i subemendamenti 13.1000/1 e 13.1000/2, sui quali sono contrari i pareri dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO.

I RELATORI e il vice ministro MARTONE esprimono parere contrario sul subemendamento 13.1000/3.

Il senatore MAZZATORTA (LNP) dichiara voto favorevole sul subemendamento 13.1000/3, rilevando le preoccupazioni sollevate dagli operatori del campo del diritto del lavoro e dagli stessi magistrati, in ordine alle incertezze che saranno prevedibilmente causate dall'approvazione di disposizioni recate dall'emendamento 13.1000.

Il subemendamento 13.1000/3 è dunque posto in votazione, risultando non accolto.

In esito a distinte votazioni, risultano poi respinti i subemendamenti 13.1000/4 e 13.1000/5, sui quali sono contrari i pareri dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO.

I RELATORI invitano a ritirare il subemendamento 13.1000/6.

Il senatore **NEROZZI** (PD) esprime perplessità circa la richiesta di ritiro, osservando l'utilità per il lavoratore di disporre di sufficiente certezza in ordine alla sospensione del processo per i casi di impedimento.

Interviene il presidente **GIULIANO**, osservando come sia inevitabile la sussistenza di margini di discrezionalità del giudice circa l'individuazione nel concreto di cause di impedimento.

Il senatore **NEROZZI** (PD) ritira infine il subemendamento 13.1000/6.

Con il parere contrario dei RELATORI e del vice ministro **MARTONE**, è successivamente respinto il subemendamento 13.1000/7.

In risposta a una sollecitazione del relatore **TREU** (PD), la senatrice **Cristina DE LUCA** (Per il Terzo Polo: APl-FLI) chiarisce che la finalità del subemendamento 13.1000/8 consiste nel garantire la necessaria coerenza alla disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 13 del disegno di legge in titolo.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del vice ministro **MARTONE**, la Commissione accoglie dunque il subemendamento 13.1000/8.

In relazione alla durata massima prevista dalla disposizione recata dal punto 3 dell'emendamento 13.1000, chiede raggugli la senatrice **BUGNANO** (IdV).

Il vice ministro **MARTONE** ritiene il testo sufficientemente chiaro, consentendo alla direzione provinciale del lavoro di disporre sospensioni, per ogni singolo procedimento, entro un massimo complessivo di quindici giorni, restando così precluso il ricorso a comportamenti dilatori.

Messo ai voti, l'emendamento è quindi approvato.

L'emendamento 13.14 è invece dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

La senatrice **POLI BORTONE** (CN:GS-SI-PID-IB-FI) ritira l'emendamento 13.15.

Il relatore **TREU** (PD) invita al ritiro dell'emendamento 13.16, sul quale il vice ministro **MARTONE** esprime parere contrario.

La senatrice **POLI BORTONE** (CN:GS-SI-PID-IB-FI) insiste per la votazione, osservando l'opportunità di esplicitare la sussistenza della facoltà del lavoratore di avvalersi di sedi di conciliazione diverse dalla Commissione provinciale di conciliazione.

In risposta ad una richiesta di chiarimento della senatrice Bugnano, il vice ministro **MARTONE** specifica che la possibilità di avvalersi di sedi di conciliazione alternative è garantita dal disegno di legge in esame.

Posto in votazione, l'emendamento 13.16 è respinto.

Gli emendamenti 13.17 e 13.18 sono dichiarati decaduti, per assenza dei rispettivi presentatori.

La Commissione respinge poi l'emendamento 13.19, sul quale è contrario il parere dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO. L'emendamento 13.20 è invece dichiarato decaduto per assenza dei presentatori.

Accedendo all'invito del relatore **TREU** (PD), la senatrice **POLI BORTONE** (CN:GS-SI-PID-IB-FI) ritira l'emendamento 13.21.

I subemendamenti 13.100/1 e 13.100/2 sono dichiarati decaduti, per assenza dei proponenti.

Su richiesta del relatore **TREU (PD)**, vengono quindi accantonati il subemendamento 13.100/3 e l'emendamento 13.100.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

I RELATORI ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sugli identici emendamenti 14.1 e 14.2. A sostegno delle proposte emendative, interviene, per dichiarazione di voto favorevole, la senatrice **CARLINO (IdV)**, la quale mette in luce tanto l'incongruità dei parametri utilizzati per distinguere i casi di reintegrazione nel posto di lavoro da quelli di mero risarcimento del danno, quanto l'eccessiva discrezionalità affidata alla Magistratura.

Interviene quindi il senatore **MAZZATORTA (LNP)**, anch'egli per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo: critica, in particolare, la scarsa idoneità del testo a rimediare ai limiti del precedente articolo 18 dello Statuto dei lavoratori nella sua concreta applicazione. Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti non sono approvati.

L'emendamento 14.3, sul quale i RELATORI e il vice ministro **MARTONE** esprimono parere contrario, è oggetto di dichiarazione di voto favorevole da parte della senatrice **CARLINO (IdV)**, la quale ritiene che solo in apparenza il testo segua il modello giuslavoristico tedesco, che consente in realtà la reintegrazione nel posto di lavoro anche per aziende di minori dimensioni.

Posto in votazione, l'emendamento 14.3 non è approvato.

Il successivo emendamento 14.4, contrari i RELATORI ed il rappresentante del GOVERNO, previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice **CARLINO (IdV)**, è votato e risulta non accolto.

Analogamente, previo contrario avviso dei RELATORI e del vice ministro **MARTONE**, vengono separatamente messi ai voti gli emendamenti 14.5 e 14.6, che risultano non accolti.

L'emendamento 14.8, sul quale esprimono la propria contrarietà dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è oggetto di dichiarazione di voto favorevole del senatore

MAZZATORTA (LNP), il quale lamenta l'insufficiente spazio concesso al lavoratore per riprendere servizio dopo un licenziamento discriminatorio. Posto ai voti, l'emendamento 14.8 risulta non approvato.

In successive, distinte votazioni, acquisito il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, risultano non approvati gli emendamenti 14.9, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.19, 14.20 e 14.21.

Il subemendamento 14.1000/1, sul quale esprimono parere contrario i RELATORI ed il vice ministro **MARTONE**, è oggetto di favorevole dichiarazione di voto della senatrice **CARLINO (IdV)**, la quale richiama le considerazioni critiche già svolte circa la regolamentazione del licenziamento contenuta nel testo.

Posto in votazione, il subemendamento 14.1000/1 risulta non accolto.

I subemendamenti 14.1000/2 e 14.1000/3 sono accantonati in relazione alla necessità di ulteriore approfondimento sulla formulazione del testo.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara di ritirare l'emendamento 14.1000, cui rinuncia in favore dell'approvazione del successivo emendamento 14.100 dei relatori. Con il consenso dei presentatori, laddove compatibili, i subemendamenti 14.1000/2 e 14.1000/3 potranno essere riferiti all'emendamento 14.100.

Il subemendamento 14.100/1, previo parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, non è approvato.

Il relatore **CASTRO** (PdL) ricorda che l'emendamento 14.100 ha lo scopo di rispondere alle diverse preoccupazioni, emerse anche sulla stampa, circa il rischio che il riferimento a fattispecie sanzionate con la reintegrazione del posto di lavoro "sulla base delle previsioni della legge" possa comportare una moltiplicazione dei casi di tutela reale.

Il rappresentante del GOVERNO, condividendo le ragioni dei relatori, esprime parere positivo sull'emendamento.

Intervengono il senatore **ICHINO** (PD), il quale considera l'emendamento utile a discernere i casi di licenziamento fondati su fatti di maggior gravità rispetto alle fattispecie minori, e il senatore **PASSONI** (PD), che sottolinea l'atteggiamento di responsabilità manifestato dal suo Gruppo anche in questa circostanza. Prende altresì la parola il senatore **NEROZZI** (PD), il quale precisa che, qualora l'annunciata riforma del pubblico impiego contenga norme di tipo sanzionatorio e di natura disciplinare, sarebbe necessario intervenire sul testo dell'articolo in esame per i necessari coordinamenti.

Il senatore **VIESPOLI** (CN:GS-SI-PID-IB-FI) dichiara il suo avviso favorevole per l'emendamento, non senza un richiamo al contenuto del proprio emendamento 14.24, ritirato per agevolare i lavori, ma al quale i relatori avrebbero utilmente potuto fare riferimento. Dichiara pertanto di aggiungere la propria firma all'emendamento 14.25.

Sottoscrivono l'emendamento anche le senatrici **Cristina DE LUCA** (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) e **SBARBATI** (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI).

Posti ai voti, risultano approvati gli identici emendamenti 14.100 e 14.25.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 3249

G/3249/5/11

POLI BORTONE, FLERES

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Disposizioni urgenti in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»,

premessi che:

il contratto di apprendistato, così come delineato dal Decreto Legislativo del 14 settembre 2011 e integrato dalla presente legge di riforma del mercato del lavoro, assume nel sistema il ruolo di principale vettore di occupazione regolare e qualificata per i giovani;

il medesimo contratto, attraverso il ruolo attivo delle Regioni e delle autonomie, può assumere, in una prospettiva di ulteriore propulsione all'occupazione giovanile, soprattutto nelle aree in cui il tasso di disoccupazione è tanto alto da lacerare la coesione sociale e intergenerazionale, assetti dinamici e modulati sulla specificità dei singoli contesti comunitari e delle relative opportunità competitive,

impegna il Governo:

a favorire, anche promuovendo gli appropriati interventi normativi e regolatori, la emissione a livello regionale di "borse per l'apprendistato", funzionali a condensare intorno a tale tipologia contrattuale le risorse adeguate per imprimere una forte accelerazione, aggredendo i tassi della disoccupazione giovanile nelle aree a rischio.

G/3249/6/11

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, DONAGGIO, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Disposizioni urgenti in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»,

premessi che:

con emendamento dei relatori 9.100 si propone di escludere in alcune circostanze l'applicazione della presunzione di subordinazione per i prestatori titolari di partita IVA; in particolare, si prevede che la presunzione non operi qualora la prestazione lavorativa:

a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;

b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233;

impegna il Governo:

a procedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, alla ricognizione dello stato di attuazione e degli effetti della citata disposizione, come risultanti dall'attività di monitoraggio di cui all'articolo 1, al fine di valutare l'opportunità di elevare la prevista soglia dell'1,25 per cento per adguarla all'effettivo contesto socio-economico, in relazione all'andamento dell'economia, all'evoluzione della disciplina di fonte collettiva e in generale agli effetti sistemici prodotti dalla riforma del mercato del lavoro.

Art. 3

3.74 (testo 2)

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, lettera a), sono soppresse le parole da: «in deroga» fino a: «ma».

Art. 8

8.100/3 (testo 2)

ROILO, MORRA, FASANO, PASSONI, GHEDINI, SPADONI URBANI, SCARABOSIO, NEROZZI, BLAZINA

All'emendamento 8.100, sostituire il punto 1 con il seguente:

«1. Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) L'articolo 63 è sostituito dal seguente: 'Art. 63. - *(Corrispettivo)* – 1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e, in relazione a ciò nonché alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati. 2. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto'''».

Art. 9

9.100 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis » apportare le seguenti modifiche al comma 1:

- 1. alla lettera a), sostituire le parole: «sei mesi », con le seguenti: «otto mesi»;*
- 2. alla lettera b), sostituire le parole: «75 per cento», con le seguenti: «80 per cento»;*
- 3. alla lettera c), dopo la parola: «postazione », aggiungere la seguente: «fissa».*
- 4. aggiungere in fine i seguenti commi:*

«1-bis. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:

a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;

b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

1-ter. La presunzione di cui al comma 1 non opera, altresì, con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. La ricognizione delle predette attività è demandata a decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le parti sociali».

Art. 12

12.1000 (testo 2)

Il Governo

Sostituisce l'articolo con il seguente: «Art. 12 - (Tirocini formativi e di orientamento) - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e le Regioni concludono in sede di Conferenza Stato-Regioni un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:

a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;

b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;

c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;

d) il riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta.

2. In ogni caso, la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera d) del comma 1 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689

3. Dall'applicazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 2012

316^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

GIULIANO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra.
La seduta inizia alle ore 20,25.*

IN SEDE REFERENTE

(3249) Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

In riferimento all'emendamento 11.100, già accantonato, il relatore **CASTRO** (PdL) dà conto di una nota redatta dal Ministero delle politiche agricole riguardante la materia dei *voucher* nel lavoro agricolo.

Il senatore **PASSONI** (PD) rileva che la comunicazione citata non può in alcun modo avere influenza sui lavori della Commissione.

Il senatore **VIESPOLI** (CN:GS-SI-PID-IB-FI) ritiene auspicabile un atteggiamento univoco del Governo, specie di una materia nella quale non si è espresso il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il senatore **NEROZZI** (PD) sottolinea l'importanza di non alterare gli equilibri già raggiunti in seno alla Commissione.

La senatrice **CARLINO** (IdV) giudica poco comprensibile l'iniziativa del Ministero delle politiche agricole in relazione al disegno di legge in esame.

La senatrice **SBARBATI** (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) condivide quanto già espresso dal senatore Passoni.

Il presidente **GIULIANO** specifica che il relatore Castro ha esclusivamente inteso rendere alla Commissione una comunicazione.

L'emendamento 11.100 resta accantonato.

Il relatore **CASTRO** (PdL) presenta e illustra una nuova formulazione dell'emendamento 13.100, in precedenza accantonato, tesa a fare decorrere gli effetti del licenziamento economico dal momento della ricezione della comunicazione destinata al lavoratore, nonché ad assicurare le opportune garanzie per i casi di gravidanze e di infortunio sul lavoro.

La senatrice **SBARBATI** (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) ritira quindi il subemendamento 13.100/3.

Presente il prescritto numero di senatori, l'emendamento 13.100 (testo 2), sul quale il parere del sottosegretario GUERRA è favorevole, posto in votazione, è accolto.

Le senatrici **SBARBATI** (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), **MARAVENTANO** (*LNP*) e **CARLINO** (*IdV*) ritirano rispettivamente i subemendamenti 14.1000/2, 14.1000/3 e 14.100/1. L'emendamento 14.26 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

La senatrice **SPADONI URBANI** (*PdL*), accogliendo l'invito dei relatori, ritira gli emendamenti 14.28 e 14.29, nonché, dopo che l'emendamento 14.31 è stato dichiarato decaduto per assenza del presentatore, l'emendamento 14.35.

Il relatore **TREU** (*PD*) invita i proponenti al ritiro dell'emendamento 14.36.

Il senatore **VIESPOLI** (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) accetta quindi di ritirare l'emendamento 14.36. Ritira altresì l'emendamento 14.37, confermando peraltro le ragioni alla base di tali proposte, suffragate da una costante attenzione al bisogno di garantire congrue tutele a favore dei lavoratori impiegati nelle realtà produttive al di sotto della soglia di quindici dipendenti, nonché alla necessità di accompagnare le piccole imprese in percorsi di crescita, caratterizzati in particolare dall'attrazione di nuovi investimenti.

Con il parere contrario dei RELATORI e del sottosegretario GUERRA, sono respinti, in esito a successive e distinte votazioni, gli emendamenti 14.38, 14.39, 14.40 e 14.42.

Il relatore **CASTRO** (*PdL*) invita al ritiro dell'emendamento 14.0.1, suggerendone la trasformazione in un ordine del giorno in materia di rappresentanza sindacale aziendale.

I senatori **NEROZZI** (*PD*) e **PASSONI** (*PD*) sottopongono all'attenzione della Commissione una bozza di ordine del giorno.

Il relatore **CASTRO** (*PdL*), rilevata la complessità della materia in questione, propone l'accantonamento dell'emendamento 14.0.1, che viene quindi accantonato.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Sugli identici emendamenti 15.1 e 15.2 si esprimono in senso contrario i RELATORI e il rappresentante del GOVERNO.

Interviene quindi per dichiarazione di voto favorevole la senatrice **CARLINO** (*IdV*), sottolineando l'inopportunità di consentire di sanare i vizi della comunicazione di avvio della procedura di licenziamento, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del disegno di legge in esame, che pare contraddire tra l'altro un ormai radicato orientamento giurisprudenziale.

Intervenendo in risposta a una sollecitazione della senatrice **SBARBATI** (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), il relatore **CASTRO** (*PdL*) sottolinea come la previsione di cui all'articolo 15 costituisca un apprezzabile punto di equilibrio, in ragione della più volte constatata mancanza di proporzionalità tra la sanzione consistente nell'obbligo di reintegro e la sussistenza di vizi meramente formali nelle comunicazioni ai lavoratori licenziati, specie quando alla base del licenziamento vi sono reali esigenze di ristrutturazione produttiva.

Posti congiuntamente in votazione, detti emendamenti non sono accolti.

Dopo che l'emendamento 15.3 è stato dichiarato decaduto per assenza dei firmatari, la senatrice **POLI BORTONE** (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) ritira gli emendamenti 15.4 e 15.5.

Il relatore **TREU** (*PD*) esprime parere contrario sugli identici emendamenti 15.6 e 15.7; il sottosegretario GUERRA si esprime in senso conforme.

Posti congiuntamente ai voti, detti emendamenti sono respinti.

Il parere dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO è contrario sugli identici emendamenti 15.12 e 15.13, che, messi in votazione congiuntamente, risultano respinti.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 16.

L'emendamento 16.1, sul quale si esprimono in senso contrario i RELATORI e il sottosegretario GUERRA, viene respinto dalla Commissione.

L'emendamento 16.0.1 è dichiarato decaduto per assenza del presentatore.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

La senatrice [SPADONI URBANI](#) (Pdl) ritira l'emendamento 17.1.

Il relatore [TREU](#) (PD) e il sottosegretario GUERRA esprimono parere contrario sull'emendamento 17.2 che, posto in votazione, non è accolto.

La Commissione respinge poi, con successive e distinte votazioni, i subemendamenti 17.1000/1, 17.1000/2 e 17.1000/3, sui quali è contrario il parere dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO.

Viene quindi posto ai voti l'emendamento 17.1000 che, con il parere favorevole dei RELATORI, risulta accolto.

Aderendo ad un invito del relatore [CASTRO](#) (Pdl), la senatrice [POLI BORTONE](#) (CN:GS-SI-PID-IB-FI) ritira quindi gli emendamenti 17.3 e 17.7.

La senatrice [CARLINO](#) (IdV) fa proprio l'emendamento 17.8, che, contrari i RELATORI e il sottosegretario GUERRA, messo in votazione, risulta respinto.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO è respinto l'emendamento 18.1.

Accogliendo l'invito formulato dal relatore [CASTRO](#) (Pdl), la senatrice [SPADONI URBANI](#) (Pdl) ritira l'emendamento 18.2.

La senatrice [CARLINO](#) (IdV) fa proprio l'emendamento 18.3, che, contrari i RELATORI e il sottosegretario GUERRA, posto in votazione, è respinto.

Il relatore [TREU](#) (PD) invita al ritiro del subemendamento 18.1000/1, ritenendolo privo di effettiva portata normativa.

La senatrice [GHEDINI](#) (PD) rileva che la presentazione del subemendamento è stata motivata dall'esigenza di disporre di uno specifico presidio riguardo l'istituto della rimessione in termini di cui all'articolo 153 del codice di procedura civile. Accoglie comunque l'invito del relatore e ritira il subemendamento.

I RELATORI esprimono parere favorevole sull'emendamento 18.1000, che, posto in votazione, è accolto.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, in esito a distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 18.4, 18.5, 18.6 e 18.7.

La senatrice [POLI BORTONE](#) (CN:GS-SI-PID-IB-FI) ritira l'emendamento 18.9.

I RELATORI e il sottosegretario GUERRA esprimono parere contrario sull'emendamento 18.10, che, posto ai voti, non è accolto.

La senatrice **CARLINO** (*IdV*) fa proprio l'emendamento 18.11, che, contrari i RELATORI ed il rappresentante del GOVERNO, è respinto. Sottoscrive altresì l'emendamento 18.12, che, contrari i

RELATORI ed il rappresentante del GOVERNO, è del pari respinto.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Gli identici emendamenti 19.1 e 19.2, sui quali è contrario il parere dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, sono messi congiuntamente ai voti e risultano respinti.

La senatrice **CARLINO** (*IdV*) sottoscrive l'emendamento 19.3, sottolineando la necessità di una più congrua e precisa definizione della disciplina in materia di appello e ricorso per cassazione.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 19.3, posto in votazione, è respinto.

Con successive e distinte votazioni la Commissione respinge quindi i subemendamenti 19.1000/1, 19.1000/2 e 19.1000/3, su cui i relatori ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

Il senatore **ROILO** (*PD*) ritira il subemendamento 19.1000/4.

Previa espressione di parere favorevole da parte dei RELATORI, la Commissione approva l'emendamento 19.1000. Restano conseguentemente preclusi gli emendamenti 19.4, 19.5 e 19.6.

Con successive distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 19.7, 19.8, 19.9, 19.10 e 19.0.1, sui quali i Relatori e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

Si procede all'esame delle proposte modificative riferite all'articolo 20.

La senatrice **SPADONI URBANI** (*PdL*) ritira l'emendamento 20.1, mentre l'emendamento 20.2, sul quale i relatori ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario, è respinto.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 20.1000.

La seduta, sospesa alle ore 21,40, riprende alle ore 21,50.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 21.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore **MAZZATORTA** (*LNP*), la Commissione respinge l'emendamento 21.1, su cui i relatori ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario. E' altresì respinto l'emendamento 21.4, sul quale l'avviso dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO è contrario, previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice **CARLINO** (*IdV*) e del senatore **MAZZATORTA** (*LNP*).

Anche l'emendamento 21.2, posto ai voti con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è respinto.

La senatrice **SPADONI URBANI** (*PdL*) ritira l'emendamento 21.3; è invece approvato l'emendamento 21.1000, posto ai voti con il parere favorevole dei RELATORI.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, sono dunque posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 21.0.1, 21.0.2, 21.0.3, 21.0.4, 21.0.5, 21.0.6, 21.0.7, 21.0.8, 21.0.9, 21.0.10, 21.0.11, 21.0.12, 21.0.13, 21.0.14, 21.0.15, 21.0.16, 21.0.17, 21.0.18, 21.0.19, 21.0.20, 21.0.22, 21.0.23 (testo 2), 21.0.25, 21.0.26, 21.0.27, 21.0.28, 21.0.29, 21.0.30, 21.0.31, 21.0.32 e 21.0.33. E' parimenti respinto, previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice **CARLINO** e parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 21.0.24.

Il senatore **MAZZATORTA** (*LNP*), prima di passare all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli contenuti nel Capo IV del disegno di legge, interviene sull'ordine dei lavori, chiedendo chiarimenti circa il prosieguo dell'esame.

La senatrice **GHEDINI** (*PD*) interviene ricordando gli affidamenti precisi che la Commissione si era data durante la seduta notturna di ieri. Osserva infatti che, in caso di un eccessivo ritardo dei lavori, potrebbero sorgere problemi di coordinamento, attesa l'avvenuta calendarizzazione del provvedimento in Assemblea e la necessità di disporre di tempi adeguati per la presentazione di emendamenti al disegno di legge ai fini dell'esame in Aula.

Il **PRESIDENTE** ribadisce la volontà di rispettare i tempi concordati per l'esame del provvedimento, dando atto a tutti i componenti della Commissione del clima di massima reciproca lealtà e serenità nel quale si stanno svolgendo i lavori, fermi restando i diversi orientamenti su talune problematiche. Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 22.

Posti separatamente in votazione con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti 22.1, 22.2 e 22.3.

La Commissione, con riferimento alle proposte modificative presentate all'articolo 23, non accoglie gli emendamenti 23.1, 23.2 e 23.3, previo parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO.

L'emendamento 23.5 è invece dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Si procede, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 24.

Posti in votazione con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, non sono approvati gli emendamenti 24.3 e 24.4 e 24.5.

La Commissione approva poi, con parere favorevole dei RELATORI, l'emendamento 24.1000.

Si passa all'esame delle proposte di modifica riferite all'articolo 25.

Con parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 25.100/1, mentre è approvato, favorevoli i RELATORI, l'emendamento 25.1000.

Il senatore **TREU** (*PD*) preannuncia, infine, che il contenuto dell'emendamento 25.3 sarà recuperato, con la previsione di una adeguata copertura finanziaria, da un emendamento dei relatori proposto agli articoli successivi. Si procede quindi alla votazione dell'emendamento 25.3, che è respinto.

Posti separatamente in votazione con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 26.1 e 26.2.

Passando all'esame delle proposte modificative riferite all'articolo 27, la Commissione respinge gli emendamenti 27.2 e 27.3, nonché i subemendamenti 27.100/1 e 27.100/2, sui quali i RELATORI e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere contrario.

Si procede quindi all'esame dell'emendamento 27.100, in relazione al quale il relatore TREU presenta un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto, che recepisce le condizioni poste dalla Commissione bilancio, nonché alcuni interventi di *drafting*.

La senatrice **POLI BORTONE** (*CN: GS-SI-PID-IB-FI*) critica la scelta di utilizzare, quale copertura finanziaria, il Fondo di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge n. 201 del 2011, per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne.

La senatrice **SPADONI URBANI** (*PdL*), pur condividendo il contenuto normativo dell'emendamento dei relatori, che incentiva la libera iniziativa economica ed il lavoro autonomo, condivide le osservazioni della senatrice Poli Bortone quanto alla scelta della copertura finanziaria.

Il senatore **PASSONI** (PD) osserva che il Fondo di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge n. 201 del 2011 costituisce la copertura di tutti gli emendamenti che comportano effetti finanziari. Ritiene che tali criticità possano essere mitigate attraverso l'approvazione di un ordine del giorno che impegni il Governo a modificare la destinazione delle coperture previste dal Fondo.

Concorda la senatrice **SBARBATI** (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), che dichiara la sua disponibilità a sottoscrivere un ordine del giorno in tal senso.

Il senatore **MORRA** (PdL) segnala che alcuni rilievi critici potrebbero essere superati limitando l'intervento agevolativo proposto nell'emendamento 27.100 ai soli giovani ed alle donne, ferma restando l'opportunità di presentare un ordine del giorno che recepisca le osservazioni del senatore Passoni.

La senatrice **SPADONI URBANI** (PdL) ricorda che il Fondo in questione è già utilizzato quale copertura per numerose disposizioni del disegno di legge.

La senatrice **POLI BORTONE** (CN:GS-SI-PID-IB-FI) segnala che il Fondo citato è di recente istituzione; propone quindi di respingere l'emendamento 27.100 e di approvare invece un ordine del giorno, come proposto dal senatore Passoni.

Il relatore **TREU** (PD) ricorda che la questione è stata oggetto di ampia riflessione da parte dei relatori, che nella presentazione dei propri emendamenti hanno mantenuto contatti anche con gli uffici della Ragioneria generale dello Stato. Informa altresì la Commissione che il Fondo di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge n. 201 del 2011 costituisce un fondo generale ed indistinto, potendo quindi essere utilizzato per fornire una copertura finanziaria alle proposte in tema di *welfare* presentate dai relatori. Insiste nel mantenimento dell'emendamento 27.100, sollecitando al contempo la presentazione di un ordine del giorno.

La senatrice **BLAZINA** (PD), associandosi ai rilievi espressi dai colleghi, auspica che in futuro possano essere implementati fondi destinati esclusivamente ad interventi di *welfare*. In proposito sottolinea che il Governo è già riuscito a veicolare a favore delle regioni del Sud ingenti finanziamenti provenienti da fondi europei.

Il sottosegretario GUERRA ricorda che le risorse per la copertura dei diversi interventi sono state rinvenute all'esito di un complesso confronto, in un contesto finanziariamente assai restrittivo. Il Fondo di cui si discute rappresenta una dotazione che il suo Dicastero intende rivolgere agli investimenti di carattere sociale che presentino maggiori caratteri di innovatività. Alcune delle disposizioni del disegno di legge in discussione, come ad esempio i diritti di genitorialità, rientrano appieno in questi canoni e pertanto beneficiano delle descritte risorse, in quanto capaci di promuovere nuova e migliore occupazione. Esprime infine avviso favorevole sull'emendamento 27.100.

Il senatore **MAZZATORTA** (LNP) annuncia voto contrario, dal momento che la proposta mira a sostenere attività di lavoro autonomo connotate da un significativo margine di rischio. Coloro che beneficerebbero dei fondi in questione, pertanto, potrebbero trovarsi nella difficile condizione di non poter proseguire la loro attività senza più disporre della garanzia data dall'Aspl.

L'emendamento 27.100, posto ai voti, è approvato nel testo corretto, che recepisce le modifiche formali già segnalate dal relatore Treu, nonché la condizione posta dalla Commissione bilancio al proprio favorevole parere.

La senatrice **GHEDINI** (PD), in relazione al perdurante accantonamento degli emendamenti all'articolo 11, in materia di lavoro accessorio in ambito agricolo, sottolinea come vi siano significative conseguenze anche sulla materia dei cosiddetti ammortizzatori sociali. Propone quindi un accantonamento di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 28, in attesa di definire un quadro organico della materia.

La Commissione conviene.

Riprende la parola la senatrice **GHEDINI** (PD) per sottolineare come vi siano numerosi emendamenti all'articolo 29 sui quali la 5ª Commissione permanente ha espresso parere ostativo ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. La necessità di una più approfondita riflessione sulla formulazione degli emendamenti, in modo da garantirne comunque l'effetto utile, la induce a proporre un accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 29.

La Commissione conviene.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 30.

L'emendamento 30.2 è ritirato dalla proponente; l'emendamento 30.3 è invece dichiarato decaduto, in relazione all'assenza del presentatore.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 31.

Il subemendamento 31.1000/1, contrari i RELATORI e il rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, non è accolto.

L'emendamento 31.1000, previo parere favorevole dei RELATORI, è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 35.

La senatrice **CARLINO** (IdV) ritira l'emendamento 35.1.

Gli emendamenti 35.2 (testo 2) e 35.5, posti ai voti, con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, risultano non approvati.

L'emendamento 35.4, contrari i RELATORI ed il sottosegretario GUERRA, posto ai voti, risulta non accolto.

Il relatore **TREU** (PD) riferisce che la Commissione bilancio ha dato parere non ostativo sull'emendamento 35.100 dei relatori, purché vengano espunte le ultime parole da "anche al fine" fino alla fine del periodo.

Prende la parola il senatore **PASSONI** (PD), lamentando il complessivo svuotamento del significato dell'articolo, che vedrebbe eliminata la prospettiva di una estensione generale dell'Aspl, in contraddizione con l'obiettivo dell'universalismo dei diritti posto tra i principi ispiratori della riforma.

Si associa a tali considerazioni il senatore **NEROZZI** (PD), aggiungendo che una diminuzione delle tutele a beneficio di donne e giovani rappresenterebbe un arretramento non sostenibile sul piano degli effetti virtuosi della riforma.

La senatrice **POLI BORTONE** (CN:GS-SI-PID-IB-FI), anche richiamando il proprio subemendamento 35.100/1, chiede al Governo una verifica circa le possibili alternative per la copertura completa delle misure di cui all'articolo 35.

Il relatore **CASTRO** (PdL) conviene circa l'invasività della condizione posta all'emendamento, ritenendo tuttavia percorribile l'ipotesi di una approvazione del testo così come indicato dalla Commissione bilancio, riservandosi un successivo approfondimento al fine di individuare una formulazione idonea a meglio salvaguardare gli obiettivi della riforma.

In relazione alle criticità emerse, la Commissione conviene di accantonare l'emendamento 35.100.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 36.

Gli emendamenti 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5 e 36.8, sui quali i RELATORI e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere contrario, posti separatamente ai voti, risultano non approvati. Gli emendamenti 36.6 e 36.7 sono dichiarati decaduti per assenza dei presentatori.

L'emendamento 36.0.1, sul quale vi è parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è oggetto di una positiva dichiarazione di voto del senatore [MAZZATORTA \(LNP\)](#) e, posto in votazione, risulta approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 23,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 3249

Art. 13

13.100 (testo 2)

I RELATORI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-*bis*. Il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure all'esito del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva; è fatto salvo, in ogni caso, l'effetto sospensivo disposto dalle norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gli effetti rimangono, altresì, sospesi in caso di impedimento derivante da infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato»

Art. 27

27.100 (testo 2)

I RELATORI

Apportare le seguenti modifiche:

1. *Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-*bis*. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 22, può richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento pari al numero di mensilità non ancora percepite, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa. Tale possibilità è riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale è corrispondentemente ridotto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati limiti, condizioni e modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».

2. *Nella rubrica, prima delle parole: «Nuova occupazione» inserire le seguenti: «Tutele della».*